SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1121)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1978
(V. *Stampato n.* **1985**)

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BISAGLIA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà, per consen-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

tire la continuazione della loro attività produttiva, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private, escluse quelle controllate dagli enti a partecipazione statale o dalla GEPI società per azioni, operanti nei settori della siderurgia, delle fonderie di ghisa di 2ª fusione, della chimica di base, delle fibre chimiche, delle industrie tessili, delle industrie del vestiario e dell'abbigliamento, le quali, direttamente o tramite società controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti, anche non ancora scaduti purchè maturino entro il 31 dicembre 1978, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Entro il 28 febbraio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indica le imprese e gli importi dei finanziamenti sui quali può essere concessa la garanzia dello Stato e stabilisce i controlli sulla destinazione dei finanziamenti.

Sono ammesse a tale garanzia le imprese operanti nei settori di cui al primo comma, che non abbiano corrisposto integralmente ai lavoratori dipendenti le retribuzioni maturate nell'ultimo trimestre del 1977 o che, entro il 25 gennaio 1978, abbiano avuto la necessità, per motivi finanziari, di interrompere i pagamenti ad imprese appaltatrici impegnate in lavori di investimenti o di manutenzione per conto della impresa richiedente.

Gli importi delle singole operazioni di finanziamento da ammettere alla garanzia dello Stato non possono comunque superare:

a) l'ammontare delle retribuzioni non corrisposte relative al trimestre ottobre-dicembre 1977 e quelle da corrispondere per il periodo gennaio-febbraio 1978;

b) l'ammontare dei fabbisogni per la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte dal 1° ottobre 1977 e di quelle da corrispondere entro il 28 febbraio 1978 ai lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di lavori di investimento o di manutenzione per conto delle imprese di cui al terzo com-

ma, che abbiano interrotto il lavoro o la corresponsione dei salari per ragioni finanziarie nel periodo dal 1° ottobre 1977 al 23 gennaio 1978, purchè il lavoro continui o sia ripreso.

Al terzo comma, dopo le parole: banche di interesse nazionale, *sono aggiunte le seguenti*: nonchè gli istituti di credito industriale abilitati ad operare sull'intero territorio nazionale.

All'articolo 2, la lettera b) *è sostituita dalla seguente*:

b) la somma di lire 26 miliardi all'ENI per consentire la ricapitalizzazione della Chimica e Fibra del Tirso società per azioni;

Art. 2.

La procedura prevista dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per la concessione e la corresponsione da parte del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, dei contributi stanziati dalla stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dal penultimo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalle leggi di approvazione del bilancio annuale dello Stato, si applica a tutte le iniziative beneficiarie dei contributi stanziati dalle leggi stesse.

La procedura di cui al comma precedente si applica a tutte le iniziative finanziate ai sensi delle leggi ivi richiamate anche se i lavori risultino iniziati dopo il termine previsto dal quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, così come sostituito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Ai provvedimenti emanati in dipendenza del disposto dei commi precedenti si applicano le norme di cui al secondo e quarto comma del citato articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti in applicazione della procedura richiamata dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, anteriormente alla data

di entrata in vigore della presente legge di conversione.

Art. 3.

Il contributo statale previsto dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, e dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, può essere concesso anche su operazioni di mutuo agevolato effettuate da istituti di credito convenzionati o in comuni diversi da quelli indicati nella domanda originaria.

Ai fini della concessione del contributo statale ai sensi delle leggi di cui al comma precedente, le società di mutuo soccorso sono equiparate alle cooperative edilizie.

L'utilizzazione dei fondi prevista dall'articolo 6-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'adeguamento delle quote a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi riferita anche alla copertura dei maggiori oneri risultanti dalle integrazioni di mutuo concesse in applicazione dei decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975.

La ripartizione disposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è variata in relazione alle effettive necessità derivanti dalla realizzazione dei programmi costruttivi di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è prorogato al 30 settembre 1978.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 355 del 30 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di operare interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

DECRETA:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private dei settori chimico e derivati e siderurgico che, direttamente o tramite società controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti certi nei confronti di enti ed amministrazioni pubblici.

Entro il 31 gennaio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indicherà le imprese e gli importi delle singole operazioni, che non potranno comunque superare i fabbisogni per il pagamento di retribuzioni che matureranno fino a tutto il 31 gennaio 1978; definirà le altre condizioni delle operazioni stesse, nonchè gli impegni che le imprese dovranno assumere per la presentazione di programmi di riorganizzazione aziendale; stabilirà infine i controlli sulla destinazione dei finanziamenti stessi e le modalità per il relativo rimborso.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private, escluse quelle controllate dagli enti a partecipazione statale o dalla GEPI società per azioni, operanti nei settori della siderurgia, delle fonderie di ghisa di 2ª fusione, della chimica di base, delle fibre chimiche, delle industrie tessili, delle industrie del vestiario e dell'abbigliamento, le quali, direttamente o tramite società controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti, anche non ancora scaduti purchè maturino entro il 31 dicembre 1978, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Entro il 28 febbraio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indica le imprese e gli importi dei finanziamenti sui quali può essere concessa la garanzia dello Stato e stabilisce i controlli sulla destinazione dei finanziamenti.

Sono ammesse a tale garanzia le imprese operanti nei settori di cui al primo comma, che non abbiano corrisposto integralmente ai lavoratori dipendenti le retribuzioni maturate nell'ultimo trimestre del 1977 o che, entro il 25 gennaio 1978, abbiano avuto la necessità, per motivi finanziari, di interrompere i pagamenti ad imprese appaltatrici impegnate in lavori di investimenti o di manutenzione per conto della impresa richiedente.

Gli importi delle singole operazioni di finanziamento da ammettere alla garanzia dello Stato non possono comunque superare:

a) l'ammontare delle retribuzioni non corrisposte relative al trimestre ottobre-dicembre 1977 e quelle da corrispondere per il periodo gennaio-febbraio 1978;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le garanzie di cui al primo comma assisteranno finanziamenti di durata non superiore a dodici mesi, che gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale potranno accordare ad un tasso di interesse pari al saggio ufficiale di sconto o a quello base di anticipazione praticato dall'istituto di emissione, maggiorato da una commissione non superiore all'1 per cento. Limitatamente ai finanziamenti ottenuti le imprese rilasceranno mandato irrevocabile all'incasso per i crediti di cui al primo comma.

Sui finanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato è accordata per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Tale garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al comma precedente graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978 e successivi, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Art. 2.

A valere sui conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali di cui all'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è assegnata nell'anno finanziario 1978:

a) la somma di lire 50 miliardi all'IRI per far fronte agli oneri comunque derivanti allo stesso dall'attuazione del piano di ristrutturazione dell'UNIDAL s.p.a.;

b) la somma di lire 26 miliardi all'ENI per consentire la ricapitalizzazione per le quote di partecipazione possedute della Chimica e fibra del Tirso s.p.a.;

c) la somma di lire 25 miliardi all'EFIM per consentire la ricapitalizzazione dell'ALSAR s.p.a.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

b) l'ammontare dei fabbisogni per la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte dal 1° ottobre 1977 e di quelle da corrispondere entro il 28 febbraio 1978 ai lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di lavori di investimento o di manutenzione per conto delle imprese di cui al terzo comma, che abbiano interrotto il lavoro o la corresponsione dei salari per ragioni finanziarie nel periodo dal 1° ottobre 1977 al 23 gennaio 1978, purchè il lavoro continui o sia ripreso.

Le garanzie di cui al primo comma assisteranno finanziamenti di durata non superiore a dodici mesi, che gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonchè gli istituti di credito industriale abilitati ad operare sull'intero territorio nazionale potranno accordare ad un tasso di interesse pari al saggio ufficiale di sconto o a quello base di anticipazione praticato dall'istituto di emissione, maggiorato da una commissione non superiore all'1 per cento. Limitatamente ai finanziamenti ottenuti le imprese rilasceranno mandato irrevocabile all'incasso per i crediti di cui al primo comma.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico:

a) *identica*;

b) la somma di lire 26 miliardi all'ENI per consentire la ricapitalizzazione della Chimica e Fibra del Tirso s.p.a.;

c) *identica.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO
— DONAT-CATTIN — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.